



Ciclo di Convegni Webinar - 3, 17 Febbraio e 3 Marzo 2023

Percorso di avvicinamento al nuovo codice dei contratti

Venerdì 3 FEBBRAIO 2023
ore 15:00 - 19:00

Saluti Istituzionali:

Presidenti Ordini Organizzatori

Ing. Angelo Domenico Perrini - Presidente CNI

Punti di vista del Codice dei Contratti Pubblici:

Ing. Domenico Condelli - Consigliere CNI con delega SIA ed Osservatorio Bandi

Punti di vista del Codice dei Contratti Pubblici:

Ing. Remo Vaduano - Vicepresidente Vicario CNI con delega ANAC

Link iscrizioni: <https://www.formazionecni.it/eventi/23c52063>

Venerdì 3 MARZO 2023
ore 15:00 - 19:00

Saluti Istituzionali:

Presidenti Ordini Organizzatori

Punti di vista del Codice dei Contratti Pubblici:

Avv. Lorenzo Passeri - Consulente della Fondazione CNI

Punti di vista del Codice dei Contratti Pubblici:

**I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
NEL NUOVO CODICE DEI COPNTRATTI**

Ing. Michele Lapenna – Gruppo di Lavoro LL.PP. RPT

Venerdì 17 FEBBRAIO 2023
ore 15:00 - 19:00

Saluti Istituzionali:

Presidenti Ordini Organizzatori

Punti di vista del Codice dei Contratti Pubblici:

Ing. Sandro Catta - Consigliere CNI con delega Lavori Pubblici

Punti di vista del Codice dei Contratti Pubblici:

Ing. Elio Masciovecchio - Vicepresidente CNI con delega Consiglio Superiore Lavori Pubblici

Link iscrizioni: <https://www.formazionecni.it/eventi/23c45292>

Crediti formativi:

la partecipazione ai convegni darà diritto all'acquisizione di 3 CFP per ogni singolo evento, fatto salvo il limite annuale di 9 CFP previsto per questa tipologia di CFP (Art. 4.5.4 T.U.2018).

La quota di partecipazione a ogni singolo evento è di € 4,00 (IVA inclusa).

Evento organizzato con la collaborazione della:

REGALO DI FINE ANNO AI LIBERI PROFESSIONISTI



IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI
220, ARTICOLI, 319 PAGINE DI ALLEGATI, 1499 NOTE
ZERO GARANZIE DI QUALITÀ DEL PROGETTO

❑ SCHEMA NUOVO CODICE – PRINCIPALI CRITICITA’ – ENTRATA IN VIGORE E TRANSITORIO

- Entro aprile del 2023 dovrebbe essere emesso il Nuovo Codice degli Appalti, il condizionale è d’obbligo perchè i contenuti soprattutto della parte sua regolamentare ed in particolare in corso d’esecuzione, sono carenti ed andrebbero migliorati prima della sua pubblicazione.
- Se da un lato è apprezzabile lo sforzo del Governo di accelerare e dotare il Paese di uno strumento codicistico immediatamente applicativo che da sei anni il settore degli Appalti Pubblici sta aspettando di contro non si possono sottacere i rischi di una operazione così delicata.
 - La Legge n. 109/94 ha dovuto aspettare cinque anni per vedere il Regolamento D.P.R. 554/99 e l’anno successivo per il Capitolato Generale D.M. 145/00.
 - Il D.Lgs. n. 163/06 ha dovuto aspettare quattro anni per vedere il Regolamento (D.P.R. 207/10).
 - Il D.Lgs. n. 50/16 il Regolamento non lo ha mai visto a parte qualche Linea Guida ed il D.M. n. 49/18.

E proprio in virtù di questa genesi che occorre dotare presto il Paese ed il mercato di uno strumento che funzioni. L’obiettivo deve essere emetterlo entro il 2023, poi se ci vuole qualche mese in più per apportare e concertare le opportune modifiche, non sarà la fine del mondo.

La preoccupazione più grande è che questa corsa alla pubblicazione del Nuovo Codice diventi l’ennesima emissione di una norma che genererà un transitorio particolarmente critico e sia più preludio e base per contenziosi piuttosto che strumento di lavoro per gli operatori.

INSOMMA BISOGNA FARE PRESTO MA BISOGNA FARE BENE.

❑ SCHEMA NUOVO CODICE – PRINCIPALI CRITICITA’ – SEMPLIFICARE O TAGLIARE

- In questi ultimi anni il legislatore italiano, era già successo nel passaggio dal D.Lgs. 163/2006 al D.Lgs. 50/2016, sembra avere scambiato il verbo “semplificare” con “tagliare”; non è che per semplificare basta togliere o eliminare parti normative come è accaduto per i SIA che dal 50 in poi non hanno trovato una collocazione in una parte specifica del Codice e le norme ad esso relative sono sparse all’interno dello stesso non in modo organico generando non poche difficoltà .
- Il Regio Decreto 350/1895 che è rimasto in carica quasi 100 anni, non funzionava perché aveva pochi articoli ma perché era scritto bene e toccava tutti gli argomenti allora necessari, fissando principi generali che sono ancora attuali. A 100 anni di distanza chi vuole entrare a lavorare nel mondo degli Appalti Pubblici deve ancora partire da una buona lettura della L. 2248/1865 e del R.D. 350/1895.

❑ SCHEMA NUOVO CODICE – PRINCIPALI CRITICITA’ – OBBLIGAZIONI E PRINCIPI

- Lo Schema del Codice si presenta molto ricco di principi giuridici e carente nella parte regolamentare.
- Bisogna tenere in conto che la materia dei contratti è di natura codicistica, il rischio è quello di trasformare il Codice degli Appalti in qualcosa solo ricco di principi giuridici dimenticando che lo stesso deve essere messo in mano a degli operatori che lo devono concretizzare con un’opera, un servizio ed una fornitura, quindi qualcosa di estremamente tangibile. È per questo che la parte regolamentare è fondamentale ed imprescindibile.

Il rischio è invece che il principio, sicuramente corretto e ben circoscritto ma non altrettanto disciplinato, si trasformi nella base per il contenzioso.

UNA COSA E’ IL PRINCIPIO DEL RISULTATO ALTRO E’ L’OBBLIGAZIONE DI RISULTATO

UNA COSA E’ IL PRINCIPIO DELL’EQUO COMPENSO ALTRO E’ UNA TARIFFA INDEROGABILE

❑ SCHEMA NUOVO CODICE – PRINCIPALI CRITICITA’ – IL PROGETTO

- La riduzione a due dei tre livelli di progettazione è un problema delicato su cui non si è posta la necessaria attenzione.
- Dopo anni viene eliminata la fase più importante del progetto ovvero quella del definitivo accorpendo la stessa al PFTE.
- La modifica tesa alla semplificazione non tiene conto che la fase del definitivo e quella nella quale si concepisce il progetto, la sua ideazione, il coordinamento e l’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, e soprattutto l’inquadramento della spesa e quindi la definizione del finanziamento. Il progetto esecutivo risulta essere solo la cantierizzazione del definitivo e non il progetto stesso. Questo aspetto, può costituire terreno fertile per il contenzioso soprattutto se l’appalto dei lavori avverrà sulla base del PFTE. Con progettazioni inadeguate si fa i conti già oggi, ma questa modifica può prestare il fianco a qualcosa di peggio e non di meglio.

Con quali risorse umane o con quali finanziamenti le piccole Stazioni Appaltanti faranno fronte a questa modifica?

❑ SCHEMA NUOVO CODICE – PRINCIPALI CRITICITA’ – APPALTO INTEGRATO

- Un altro tema molto critico è la generalizzazione di fatto dell’ Appalto Integrato.
- La tendenza che sembra leggersi è: dove i “finanziamenti pubblici e la struttura pubblica fa fatica ad arrivare diamo spazio al privato”.
- Ma pubblico e privato hanno istanze diverse, quindi il risultato non sarà mai lo stesso.
- Progettista, direttore dei lavori, coordinatori, sono figure di controllo e garanzia che devono stare dalla parte del committente, della stazione appaltante, non dalla parte dell’impresa.
- I progetti non li devono fare le imprese né tantomeno i controlli.

Con metodologie di affidamento tipo “appalto integrato” o “contraente generale” si vuole importare nel sistema italiano ciò che funziona da altre parti. Ma noi abbiamo la nostra storia e la nostra cultura e dobbiamo essere coerenti con essa.

❑ SCHEMA NUOVO CODICE – PRINCIPALI CRITICITA’ – LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E L’EQUO COMPENSO

- La bozza di Nuovo Codice degli Appalti, anche in riferimento alla definizione dei nuovi livelli progettuali, non contiene nessuna norma in merito a come verranno determinati i corrispettivi.
- Già oggi il D.M. 17/06/2016 andrebbe con urgenza adeguato in quanto non coerente con il D.Lgs. 50/16.
- Di contro l’artico 8 del Codice introduce il principio dell’ “equo compenso” in base alla quale, anche per la PA, ogni prestazione deve essere remunerata equamente cosa che sta già nei principi del Codice Civile e non dovrebbe essere ulteriormente precisata.
- Occorre che ci sia una tariffa chiara e di riferimento per tutti. Una tariffa che tenga conto della molteplicità delle prestazioni vecchie e nuove. Il D.M. 17/06/2016 non è male va solo aggiornato ed integrato.
- Nello Schema di Nuovo Codice Il ribasso viene lasciato libero e da applicare a tutto senza differenziazione di componenti e poi se la prestazione non è all’altezza, non è adeguata, per sicurezza-qualità-tempi-costi, si interviene con gli strumenti che la legge già prevede ed ha sempre previsto ma che sono stati solo a volte applicati. È evidente che tutti devono essere giusti ed equi nelle scelte, nei tempi e nei costi, a partire dalle stazioni appaltanti, altrimenti questo meccanismo diventa un cane che si morde la coda.

❑ SCHEMA NUOVO CODICE – PRINCIPALI CRITICITA' – SUBAPPALTO

- Un altro tema molto critico è quello del Subappalto in particolare nei SIA. Il subappalto nei servizi è il grande assente di questa bozza di Nuovo Codice degli Appalti.
- Sul tema subappalto l'Europa negli anni ci ha più volte ripresi in particolare per l'aliquota della parte subappaltabile ovvero, da ultimo, il 30 % dell'importo contrattuale. Questo perché l'Europa ha visto sempre in questa misura uno strumento che non favorisce la concorrenza e quindi una limitazione del libero mercato. Con una delle ultime modifiche al D.Lgs. 50/16 tale aliquota è stata eliminata. In questa bozza di Nuovo Codice degli Appalti, anche tutti i limiti che vigevano per i servizi non sono più presenti.

Ma è davvero un vantaggio? È un passo verso l'Europa? È un passo verso l'equa concorrenza?

Questa modifica indica in questa nuova versione della norma un indirizzo, una tendenza, un mercato dove lavori e servizi saranno sempre più appannaggio di grandi strutture e tutti gli altri operatori di piccole e medie dimensioni finiranno a fare i subappaltatori.

SCHEMA NUOVO CODICE – PRINCIPALI CRITICITA' – COMPLESSITA' DELLA NORMA E PICCOLE COMMITTENZE

- Un altro tema molto critico è quello della complessità del Nuovo Codice e sul ruolo delle piccole e medie stazioni appaltanti.
- In Italia non ci sono solo le grandi committenze che saranno attrezzate a gestire procedure, fare norme, capitolati e regolamenti ma anche le medio-piccole che andranno in difficoltà e si riverseranno sui professionisti, specialmente i medio-piccoli, che avranno difficoltà anche loro a rispondere.

RESTA NON AFFRONTATO ANCHE IN QUESTO NUOVO CODICE LA GESTIONE DELLO STESSO DA PARTE DELLA GRANDE MAGGIORANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ITALIANE.



Ciclo di Convegni Webinar - 3, 17 Febbraio e 3 Marzo 2023

Percorso di avvicinamento al nuovo codice dei contratti

Venerdì 3 FEBBRAIO 2023
ore 15:00 - 19:00

Saluti Istituzionali:

Presidenti Ordini Organizzatori

Ing. Angelo Domenico Perrini - Presidente CNI

Punti di vista del Codice dei Contratti Pubblici:

Ing. Domenico Condelli - Consigliere CNI con delega SIA ed Osservatorio Bandi

Punti di vista del Codice dei Contratti Pubblici:

Ing. Remo Vaduano - Vicepresidente Vicario CNI con delega ANAC

Link iscrizioni: <https://www.formazionecni.it/eventi/23c52063>

Venerdì 3 MARZO 2023
ore 15:00 - 19:00

Saluti Istituzionali:

Presidenti Ordini Organizzatori

Punti di vista del Codice dei Contratti Pubblici:

Avv. Lorenzo Passeri - Consulente della Fondazione CNI

Punti di vista del Codice dei Contratti Pubblici:

**I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
NEL NUOVO CODICE DEI COPNTRATTI**

Ing. Michele Lapenna – Gruppo di Lavoro LL.PP. RPT

Venerdì 17 FEBBRAIO 2023
ore 15:00 - 19:00

Saluti Istituzionali:

Presidenti Ordini Organizzatori

Punti di vista del Codice dei Contratti Pubblici:

Ing. Sandro Catta - Consigliere CNI con delega Lavori Pubblici

Punti di vista del Codice dei Contratti Pubblici:

Ing. Elio Masciovecchio - Vicepresidente CNI con delega Consiglio Superiore Lavori Pubblici

Link iscrizioni: <https://www.formazionecni.it/eventi/23c45292>

Crediti formativi:

la partecipazione ai convegni darà diritto all'acquisizione di 3 CFP per ogni singolo evento, fatto salvo il limite annuale di 9 CFP previsto per questa tipologia di CFP (Art. 4.5.4 T.U.2018).

La quota di partecipazione a ogni singolo evento è di € 4,00 (IVA inclusa).

Evento organizzato con la collaborazione della:

❑ SIA - PREMESSA

- I Servizi di Ingegneria e Architettura godono di una disciplina autonoma rispetto a Lavori, Servizi e Forniture;
- Nel D.Lgs. 50/2016 e nello Schema di Nuovo Codice dei Contratti, di contro, non è presente una parte specifica che disciplini i Servizi di Ingegneria e Architettura fatta eccezione per entrambi degli articoli che riguardano in particolare solo una parte degli stessi, assoggettati alle procedure dei Concorsi di Progettazione e di Idee;
- Le disposizioni che riguardano i Servizi di Ingegneria e Architettura si trovano quindi all'interno sia del D.Lgs. 50/2016 che del Nuovo Codice in modo non organico e questo rende complesso individuare, a differenza di quanto previsto dal previgente D.Lgs. 163/2006, il complesso della disciplina di riferimento.

❑ IL D.Lgs. 50/2016 E IL MERCATO DEI SIA

➤ Il Mercato dei Servizi di Ingegneria e Architettura dall'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 ad oggi è stato interessato da una forte crescita per effetto in particolare delle norme contenute nello stesso e relative alla **Centralità della Progettazione e alla Ridefinizione del Ruolo della PA;**

➤ **Centralità Progettazione e Limitazione Appalto Integrato (Articolo 59)**

- Di regola **Progetto Esecutivo a base di gara**
- Mai più **Affidamenti dei Lavori** sulla base del **Progetto Preliminare**
- **Divieto di Appalto Integrato** Tranne Casi Particolari (PPP, Concessioni, ecc.)
- **Appalto Integrato** solo se **elemento tecnologico o innovativo** opere sia prevalente


➤ **Ridefinizione del Ruolo della PA**

- Nessuna **priorità dell'attività progettuale svolta all'interno delle SA**
- **Progettazione Interna** (non incentivata) ed **Esterna** poste sullo stesso piano
- **Nuovo Ruolo PA** verso fasi di **programmazione e controllo esecuzione**

Quanto sopra ha fortemente **limitato** l'utilizzo dell'**Affidamento congiunto della Progettazione ed Esecuzione** delle opere ed ha determinato un **+ 500 % del Mercato dei SIA** da dicembre 2015 a dicembre 2021 e un più **1.300 %** dal 2015 al 2022 se si tiene conto dell'ultimo anno fortemente influenzato dal PNRR.

IL D.Lgs. 50/2016 E IL MERCATO DEI SIA

IMPORTI A BASE D'ASTA DELLE GARE PER I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
SERIE 2009-2022




*sono compresi gli accordi quadro

** si tratta di una stima degli importi destinati ai soli servizi di ingegneria escludendo i costi di esecuzione

IMPORTO COMPLESSIVO DESTINATO ALLA PROGETTAZIONE E AGLI ALTRI SERVIZI
DI INGEGNERIA* PER ANNO

SERIE 2013-2022 (VAL. IN MILIONI DI EURO)



* Sono esclusi gli accordi quadro, i concorsi di idee e di progettazione, i bandi con esecuzione dei lavori e i bandi per servizi ICT

❑ SIA - DEFINIZIONI E CONTENUTI – D.Lgs. 50/2016

➤ L'articolo 3, let. vvvv definisce i SIA come:

*«servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», i servizi riservati ad **operatori economici** esercenti **una professione regolamentata** ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE;*

➤ Si tratta di un rinvio generico e senza senso compiuto: l'articolo citato non è idoneo a circoscrivere l'ambito dei SIA in quanto ha un oggetto che va ben oltre i Servizi di Ingegneria e Architettura e riguarda tutti i servizi professionali;

➤ L'articolo 24, comma 1 specifica che trattasi delle prestazioni *“.....relative alla **progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento.....”***

➤ L'articolo 24, comma 5 specifica altresì che i SIA *“Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è **espletato da professionisti iscritti negli appositi albi** previsti dai vigenti ordinamenti professionali, **personalmente responsabili e nominativamente indicati** già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali....”*

❑ SIA - DEFINIZIONI E CONTENUTI – SCHEMA NUOVO CODICE

➤ **L'articolo 13**, recante *“Ambito di applicazione”*, dello Schema del Nuovo Codice al comma 6 **rinvia per le definizioni all'Allegato I.1 Definizione dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti.**

- L' articolo 1 *Definizione dei soggetti* indica alla lettera l la definizione di operatore economico includendo in essa tutti gli operatori economici capaci di eseguire prestazioni di lavori, servizi e forniture:

l) “operatore economico”, qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica;

- L'articolo 2 *Definizione dei contratti* non fa nessun riferimento ai contratti attinenti ai servizi di Ingegneria ed Architettura;
- L'articolo 3 *Definizione delle procedure e degli strumenti* alla lettera l definisce solo le procedure relative ai Concorsi di Progettazione e di idee:
 - l) “concorsi di progettazione”, le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro , un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi;*

❑ SIA - SOGGETTI ESECUTORI - D.Lgs. 50/2016

➤ L'articolo 24, comma 1 specifica che le prestazioni relative ai SIA “.....sono espletate:

a) dagli *uffici tecnici delle stazioni appaltanti*;

b) dagli *uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire*;

c) dagli *organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge*;

d) dai *soggetti di cui all'[articolo 46](#)*.”

I soggetti di cui alle lettere **a**, **b** e **c** rappresentano i soggetti che possono espletare la **Progettazione e le attività connesse interne** alle stazioni appaltanti mentre i soggetti di cui **all'articolo 46** rappresentano **gli operatori economici** che possono partecipare alle procedure di **affidamento** dei contratti pubblici attinenti **all'ingegneria e all'architettura**.

❑ SIA - SOGGETTI ESECUTORI – SCHEMA NUOVO CODICE

➤ Lo Schema del Nuovo Codice non individua in modo esplicito i soggetti esecutori dei SIA e gli stessi vanno ricercati all'interno dell'articolato agli **articoli 45** *Incentivi alle funzioni tecniche*, **114** *Direzione dei lavori* e **116** *Collaudo* per i soggetti interni alle Stazioni Appaltanti e **all'articolo 66** *Operatori Economici per l'affidamento dei servizi di Architettura e Ingegneria* per i soggetti esterni.

❑ SIA – SOGGETTI ESECUTORI INTERNI ALLE STAZIONI APPALTANTI – D.Lgs. 50/2016

- Per quanto riguarda i **soggetti** di cui alle lettere **a, b e c** del comma 1 dell'articolo 24 il **comma 3** dello stesso specifica che *“I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione.”*

Per i progettisti interni alle Stazioni Appaltanti non è prevista l'obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo ma la sola abilitazione.

- l'**articolo 157, comma 3** del Codice specifica che *“E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, di direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice.”*

La Progettazione e le attività connesse interne alle Stazioni Appaltanti può essere espletata solo da personale assunto a tempo indeterminato.

- Ai sensi dell'**articolo 113** viene istituito un fondo non superiore al **2%** dell'importo dei lavori

“.....Per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.”

La progettazione interna alle stazioni appaltanti non è incentivata.

❑ SIA – SOGGETTI ESECUTORI INTERNI ALLE STAZIONI APPALTANTI – SCHEMA NUOVO CODICE

- Per quanto riguarda i **soggetti interni** l'articolo 45 dello Schema di Nuovo Codice *Incentivi alle funzioni tecniche* ai commi 1 e 2 **rinvia all'allegato I.10** per l'elenco delle attività tecniche svolte dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti:

“1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.”

“2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.”

Per i progettisti interni alle Stazioni Appaltanti lo Schema di Nuovo Codice non specifica se è prevista l'obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo o la sola abilitazione.

Non viene specificato se la Progettazione e le attività connesse interne alle Stazioni Appaltanti può essere espletata solo da personale assunto a tempo indeterminato.

Non è chiarito se sia possibile sviluppare parte della progettazione all'interno e parte all'esterno della stazione appaltante.

❑ SIA – SOGGETTI ESECUTORI INTERNI ALLE STAZIONI APPALTANTI – SCHEMA NUOVO CODICE

➤ **Allegato I.10** *Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure* indica le attività svolte dagli uffici tecnici interni alla stazione appaltante:

- programmazione della spesa per investimenti
- responsabile unico del progetto
- collaborazione all'attività del Responsabile unico del progetto
- redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (Direttore/i operativo/i, Ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione

❑ SIA – SOGGETTI ESECUTORI INTERNI ALLE STAZIONI APPALTANTI – SCHEMA NUOVO CODICE

- Allegato I.10 *Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure* indica le attività svolte dagli uffici tecnici interni alla stazione appaltante. Attività di:
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico (ove necessario).

La progettazione interna alle stazioni appaltanti torna ad essere incentivata.

- Il **comma 6 dell'articolo 114** *Direzione dei lavori* e il **comma 4 dell'articolo 116** *Collaudo* del Nuovo Codice prevedono la **priorità** dell'affidamento della Direzione dei Lavori e del Collaudo all'interno della Stazione appaltante e in mancanza ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche.
- **L'affidamento esterno** alle Stazioni Appaltanti dei Servizi di Ingegneria e Architettura nello Schema di Nuovo Codice è **consentito** solo nel caso di **accertata carenza** nell'organico della stazione appaltante, delle altre amministrazioni pubbliche, o nei casi di particolare complessità tecnica.

❑ SIA - OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI SIA – D.Lgs. 50/2016

- I soggetti di cui alla lettera d del comma 1 dell’articolo 24 sono individuati all’articolo 46 “Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria”.

“Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: **i professionisti singoli, associati**, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti.....;*
 - b) le società di professionisti:*;
 - c) società di ingegneria:.....;*
 - d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;*
 - d) bis altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale.....;*
 - e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d-bis);*
 - f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei Servizi di Ingegneria e Architettura.”*
- Il DM del MIT 2 dicembre 2016, n. 263 definisce i requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei SIA e garantire la presenza dei giovani professionisti nei raggruppamenti concorrenti ai bandi ad esso relativi.

❑ SIA - OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI SIA – SCHEMA NUOVO CODICE

- L’articolo 66 del Nuovo Codice *Operatori economici per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura*, sostanzialmente identico all’articolo 46 del D.Lgs. 50/2016, individua **gli operatori economici** che possono partecipare alle procedure di **affidamento** dei contratti pubblici attinenti **all’ingegneria e all’architettura**.

“Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: **i professionisti singoli, associati**, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti.....;*
 - b) le società di professionisti:*
 - c) società di ingegneria:.....;*
 - d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 **stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;***
 - e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale.....;*
 - f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere **da a) a e)**;*
 - g) i **consorzi stabili** di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei SIA.”*
- La Parte V dell’allegato II.12 definisce i **requisiti** che devono possedere gli **operatori economici** per l’**affidamento dei SIA** e garantire la presenza dei giovani professionisti nei raggruppamenti concorrenti ai bandi ad esso relativi.

□ SIA – CONTINUITA' DELLA PROGETTAZIONE – D.Lgs. 50/2016

- Nell'attuale quadro normativo la **progettazione** delle opere pubbliche è articolata in tre fasi distinte caratterizzate da un sempre maggiore grado di definizione e di dettaglio. La norma è finalizzata, essenzialmente, a evitare che, in corso di realizzazione a causa di una eccessiva approssimazione della progettazione, i costi dell'opera possano lievitare o addirittura divenire incontrollabili.
- Il Codice al fine di garantire omogeneità e coerenza del procedimento da priorità all'affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva ed in caso di affidamento disgiunto prevede l'accettazione da parte del nuovo progettista dell'attività professionale in precedenza svolta. il comma 12 dell'articolo 23 infatti recita *“Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza.....”*
- Quanto sopra viene rafforzato dal comma 3 dell'articolo 26 che prevede, da parte dei soggetti che espletano l'attività di verifica della progettazione, la verifica della conformità del progetto definitivo al progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo al definitivo con la partecipazione al contraddittorio anche del progettista del progetto posto a base di gara.

“3. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.”

❑ SIA – CONTINUITA' DELLA PROGETTAZIONE – SCHEMA NUOVO CODICE

- Nel Nuovo Codice **la progettazione** delle opere pubbliche è **articolata in due fasi PFTE e PE**. Dopo anni è stata eliminata la fase più importante del progetto ovvero quella del definitivo accorpando la stessa di fatto al PFTE. Il progetto definitivo costituisce da sempre la fase fondamentale della progettazione nella stessa si vanno a definire tutti gli elementi fondamentali del progetto e cioè la sua concezione, l'ideazione, il coordinamento e l'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, e soprattutto l'inquadramento della spesa e quindi la definizione del finanziamento. Il progetto esecutivo risulta essere la sola fase di cantierizzazione del progetto.
- **Il Nuovo Codice al fine di garantire omogeneità e coerenza del procedimento da priorità all'affidamento congiunto della progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva ed in caso di affidamento disgiunto prevede l'accettazione da parte del nuovo progettista dell'attività professionale in precedenza svolta. il comma 8 lettera d dell'articolo 41 infatti recita:**

“d) il Progetto Esecutivo di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l'affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l'attività progettuale svolta in precedenza”.

❑ SIA – AFFIDAMENTO AL PROGETTISTA DELLA D.L. – DIVISIONE IN LOTTI – D.Lgs. 50/2016

➤ Affidamento della direzione lavori al progettista

Il **comma 1 dell'articolo 157** del Codice **prevede**, per gli affidamenti di SIA di **importo superiore alla soglia** di cui all'articolo 35, **la possibilità dell'affidamento della direzione lavori al progettista** solo per **particolari e motivate ragioni** e **ove espressamente previsto nel bando di gara**

*“1. Nel caso in cui **il valore** delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia **pari o superiore complessivamente la soglia di cui all'[articolo 35](#)**, **l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.**”*

Ai sensi dell'articolo 157 del Codice l'affidamento congiunto sopra soglia di progettazione e direzione lavori deve essere opportunamente motivato.

❑ SIA – AFFIDAMENTO AL PROGETTISTA DELLA D.L. – DIVISIONE IN LOTTI – D.Lgs. 50/2016

➤ Divisione in lotti dell'affidamento di un SIA

dalla lettura congiunta del **comma 1 dell'articolo 157** e del **comma 1 dell'articolo 51**, sulla divisione in lotti, **emerge la possibilità sopra soglia di individuare lotti prestazionali** all'interno del servizio di ingegneria e architettura al fine di favorire l'accesso al mercato degli operatori di piccole e medie dimensioni.

*“1. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di **appalti pubblici**, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, **al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese**, le stazioni appaltanti **suddividono gli appalti in lotti funzionali** di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera qq](#)), **ovvero in lotti prestazionali** di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera qqqq](#)) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. **Le stazioni appaltanti motivano la mancata** suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli [articoli 99](#) e [139](#). Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. **E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti.**”*

I Lotti Prestazionali Individuabili nel caso di un SIA sono la progettazione, il coordinamento della sicurezza e la direzione dei lavori.

❑ SIA – AFFIDAMENTO AL PROGETTISTA DELLA D.L. – DIVISIONE IN LOTTI – SCHEMA NUOVO CODICE

➤ Affidamento della direzione lavori al progettista – Divisione in Lotti dell'affidamento di un SIA

- Il **comma 6 dell'articolo 114** *Direzione dei lavori* del Nuovo Codice **prevede** la **priorità** dell'affidamento **interno** della direzione lavori e **non esclude** nei casi sia possibile affidare all'esterno la stessa, accertata carenza nell'organico della stazione appaltante e delle altre amministrazioni pubbliche, l'affidamento della stessa al progettista.
- Il **comma 6 dell'articolo 14** *Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti* impedisce il **frazionamento** artificioso dell'appalto per evitare l'applicazione delle soglie contenute allo stesso articolo

“La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”.

- Il comma 1 dell' **Articolo 58** *Suddivisione in lotti* al fine dell'apertura del mercato alle piccole e medie imprese prevede la suddivisioni in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi degli appalti di lavori, servizi e forniture

“1. Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.”

Dalla lettura congiunta del **comma 6 dell'articolo 14**, del **comma 1 dell'articolo 58** emerge la **possibilità sopra soglia di individuare lotti prestazionali** all'interno del servizio di ingegneria e architettura al fine di favorire l'accesso al mercato degli operatori di piccole e medie dimensioni.

I Lotti Prestazionali Individuabili nel caso di un SIA sono la progettazione, il coordinamento della sicurezza e la direzione dei lavori.

❑ SIA – CENTRALITÀ DELLA PROGETTAZIONE E LIMITAZIONE DELL'APPALTO INTEGRATO – D.Lgs. 50/2016

➤ CENTRALITÀ PROGETTAZIONE E LIMITAZIONE APPALTO INTEGRATO NEL CODICE

L'articolo 59 del Codice nel rispetto di quanto contenuto nella legge Delega prevede:

- Di regola **Affidamento dei Lavori** sulla base del **Progetto Esecutivo**
- Mai più **Affidamenti dei Lavori** sulla base del **Progetto Preliminare**
- **Divieto di Appalto Integrato Tranne Casi Particolari (PPP, Concessioni, Finanza di Progetto ecc.)**
- **Appalto Integrato solo se elemento tecnologico o innovativo opere sia prevalente**

➤ LE MODIFICHE PREVISTE DAL DL 32/2019 COSIDDETTO “SBLOCCA CANTIERI”

Il D.L. 18 Aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni nella Legge 14 giugno 2019, n. 55 interviene sull'articolo 59 prevedendo:

- **la sospensione a titolo sperimentale sino al 31 dicembre 2020 (DL Semplificazioni 31/12/2021 - DL 77/21 30 giugno 2023) dell'applicazione dell'art. 59, comma 1, quarto periodo che “avrebbe” lo scopo di eliminare il divieto di ricorso all'appalto integrato;** senza tenere conto che **la norma non interviene sui commi 1bis e 1ter dell'articolo 59** che prevedono il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e della esecuzione dei lavori **solo nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere sia nettamente prevalente** rispetto all'importo complessivo dei lavori
- l'introduzione del comma 1-quater che **prevede la corresponsione diretta del corrispettivo per la progettazione al progettista**

❑ SIA – CENTRALITA' DELLA PROGETTAZIONE E LIMITAZIONE DELL'APPALTO INTEGRATO – D.Lgs. 50/2016

➤ Il D.L. 18 Aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni nella Legge 14 giugno 2019, n. 55 prevede:

Procedure di scelta del contraente per i settori ordinari

Art. 59

*Scelta delle procedure e oggetto del contratto*²⁵⁵

²⁵⁶. Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresì utilizzare il partenariato per l'innovazione quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 63. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori ²⁵⁷ sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. È vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'articolo 216, comma 4-bis.²⁵⁸

1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.²⁶⁰

- Il Pagamento diretto al progettista in caso di appalto integrato con l'introduzione del comma 1-quater;
- La possibilità per gli anni 2019 e 2020 (DL 77/21 sino al 30 giugno 2023) che i Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria, ad esclusione degli interventi sulle strutture e sugli impianti, possano essere affidati sulla base di un Progetto Definitivo semplificato. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo;

1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori. I requisiti minimi

❑ SIA – CENTRALITA' DELLA PROGETTAZIONE E LIMITAZIONE DELL'APPALTO INTEGRATO – D.Lgs. 50/2016

➤ **LE MODIFICHE PREVISTE DAL DL 77/2021 “GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA”**

Il comma 5 dell'articolo 48 DL 77/21 convertito con modificazioni nella Legge 108/2021, prevede:

- **che in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del Codice, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del PFTE per tutte le procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC;**
- **L'affidamento avviene mediante acquisizione del PD in sede di offerta o, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori;**
- **L'offerta relativa al prezzo indica sempre obbligatoriamente e distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.**

☐ SIA – CENTRALITA' DELLA PROGETTAZIONE E LIMITAZIONE DELL'APPALTO INTEGRATO – SCHEMA NUOVO CODICE

- **Il comma 1 dell'articolo 44** *Appalto integrato di fatto generalizza* l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori sulla base di un PFTE **in contrasto** con quanto previsto dalla stessa **Legge Delega L. 78/22** art. 1, comma 2, let. ee. E' **escluso** il ricorso all'Appalto Integrato **solo per le opere di manutenzione ordinaria**

“1. Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria”.

- **Il comma 4 dell'articolo 44** specifica che l'offerta:

- deve essere valutata con il criterio dell'OPEV
- ha ad oggetto il Progetto Esecutivo e il Prezzo
- deve indicare distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e il prezzo per l'esecuzione dei lavori

“4. L'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta ha ad oggetto sia il progetto esecutivo che il prezzo, e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori”.

- **Il comma 6 dell'articolo 44** prevede la **corresponsione diretta** al progettista del corrispettivo per la progettazione

“6. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista”.

❑ SIA – DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO A BASE D'ASTA – D.Lgs. 50/2016

- Il comma 8, dell'articolo 24 del D.Lgs. 50/2016 prevede l'obbligo da parte della Stazione Appaltante dell'utilizzo del DM 17 giugno 2016 per la determinazione della base d'asta negli appalti che hanno ad oggetto servizi di Ingegneria e Architettura

“8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento”.

- In base al comma 8-bis non è possibile subordinare il pagamento del corrispettivo per la progettazione al finanziamento dell'opera

“8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata”.

- In base al comma 8-ter non è possibile prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso

“8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall'articolo 151”.

❑ SIA – DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO A BASE D’ASTA – SCHEMA NUOVO CODICE

- Nello schema del Nuovo Codice non esiste alcun riferimento ad una norma da utilizzare per la determinazione della base d’asta negli appalti che hanno ad oggetto servizi di Ingegneria e Architettura fatta eccezione per il riferimento generico contenuto nel **comma 14, lettera c, dell’articolo 14** *Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti* e un richiamo, chiaramente errato, previsto nell’allegato **1.7, art. 3, co. 1, lettera s)**.

“Articolo 14

14. Per gli appalti pubblici di servizi, l’importo da porre come base per il calcolo dell’importo stimato dell’appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:

c) per gli appalti riguardanti la progettazione gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;”

“Allegato 1.7

Articolo 3. *Documento di indirizzo alla progettazione.*

1.. Il DIP riporta almeno le seguenti indicazioni:

s) in caso di affidamenti agli operatori economici di cui all’articolo 66, comma 1, del codice, l’importo di massima stimato da porre a base di gara, calcolato nel rispetto del decreto di cui all’articolo 41, comma 13 del codice, per la prestazione da affidare;”

❑ SIA – SUBAPPALTO – D.Lgs. 50/2016

- **Il comma 8 dell'articolo 31 stabilisce il divieto da parte dell'affidatario di avvalersi del subappalto nel caso dei contratti pubblici aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura**

*“Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice..... . **L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.** Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. **Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. (comma modificato dalla legge 238/2021 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2019-2022)”**.*

❑ SIA – SUBAPPALTO – SCHEMA NUOVO CODICE

- Lo Schema di Nuovo Codice **non stabilisce nessun divieto** da parte dell'affidatario di avvalersi **del subappalto** nel caso dei **contratti pubblici aventi ad oggetto servizi di Ingegneria e Architettura**.
- **Il comma 3 dell'articolo 19 Subappalto non annovera** i SIA tra le categorie di forniture o servizi per cui non è possibile il Subappalto.
- **Il comma 4** dello stesso articolo non pone condizioni particolari per le condizioni di subappalto dei SIA.

Nella mancanza di una norma specifica **che vieti il subappalto dei SIA** si ha conferma **dell'impostazione di questo Nuovo Codice** teso a favorire **un mercato in cui lavori e servizi saranno sempre più ad appannaggio di grande strutture** e gli operatori di piccole e medie dimensioni finiranno per fare i subappaltatori.

❑ SIA – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA – D.Lgs 50/2016

- Per effetto del **comma 10 dell'articolo 93** (Garanzie per la partecipazione alla procedura) **non è dovuta la cauzione provvisoria** per la partecipazione alle procedure di affidamento relativi alla **progettazione, alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento e alle attività di supporto al RUP.**

“10. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento.”

La polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno copre i rischi derivanti da **errori o omissioni** nella redazione del progetto che possono determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Gli affidatari di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di supporto al RUP **non sono esentati dall'obbligo di presentazione della cauzione definitiva.**

❑ SIA – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA – SCHEMA NUOVO CODICE

- Per effetto del **comma 11 dell'articolo 106** *Garanzie per la partecipazione alla procedura* **non è dovuta la cauzione provvisoria** per la partecipazione alle procedure di affidamento relativi alla **progettazione, alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento e alle attività di supporto al RUP.**

“11. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del RUP.”

La polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno copre i rischi derivanti da **errori o omissioni** nella redazione del progetto che possono determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Gli affidatari di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di supporto al RUP **non sono esentati dall'obbligo di presentazione della cauzione definitiva.**

❑ SIA – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO – D.Lgs. 50/2016

- Per l'**affidamento** della progettazione relativa ai lavori che **non rientrano tra quelli di cui al [comma 2, primo periodo, dell'articolo 23](#) nonché per l'affidamento delle attività ad esse connesse** di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo **si seguiranno**, in funzione degli **importi dei servizio da affidare**, le procedure previste **dagli articoli 157 e 36** del Codice nel rispetto di quanto contenuto nell'articolo 35 dello stesso.
- **I SIA di importo inferiore ai 40.000 euro (139.000 euro per procedure attivate entro il 30 giugno 2023 ai sensi del DL 77/2021) possono essere affidati in via diretta** secondo quanto previsto dal **comma 8 dell'articolo 31** e dal **comma 2, lettera a) dell'articolo 36** del Codice.

*“8. **Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'[articolo 36, comma 2, lettera a\)](#).”***

L'**affidamento diretto** è disposto con **determina a contrarre**, o atto equivalente, **che riporta**, in forma semplificata, **l'oggetto dell'affidamento, l'importo** e ove possibile **il calcolo analitico dello stesso, il soggetto affidatario, le motivazioni** alla base della scelta di quest'ultimo nonché **l'accertamento** – effettuato secondo le modalità di cui alle Linee guida n. 4 – in ordine alla sussistenza, **in capo all'affidatario, dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali** ove richiesti (art. 32, comma 2, codice).

☐ SIA – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO – D.Lgs. 50/2016

- **I SIA di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro (pari o superiore a 139.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 per procedure attivate entro il 30 giugno 2023 ai sensi del DL 77/2021)** secondo quanto previsto dal **comma 2 dell'articolo 157 possono essere affidati** dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e **secondo la procedura prevista dall'[articolo 36, comma 2, lettera b\)](#)**; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
- **I SIA di importo pari o superiore a 100.000 euro (pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 per procedure attivate entro il 30 giugno 2023 ai sensi del DL 77/2021)** secondo quanto previsto **dal comma 2 dell'articolo 157 sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del Codice.**

*“2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo **pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro** possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'[articolo 36, comma 2, lettera b\)](#); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. **Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro** sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice.”*
- **I SIA di importo pari o superiore alle soglie di cui all'[articolo 35](#) (215.000 euro),** secondo quanto previsto dal **comma 1 dell'articolo 157** sono affidati secondo le modalità di cui alla **[Parte II, Titolo I, II, III e IV del presente codice](#)**.

☐ SIA – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO – SCHEMA NUOVO CODICE

- Lo Schema di Nuovo Codice prevede che per l'**affidamento dei SIA si seguiranno**, in funzione degli **importi del servizio da affidare**, le procedure previste **dal comma 1 dell' articolo 50 Procedure per l'affidamento e dal comma 1 dell'articolo 70 Procedure di scelta** del Codice nel rispetto di quanto contenuto **nell'articolo 14** dello stesso.
 - **I SIA di importo inferiore a 140.000 euro possono essere affidati**, secondo quanto previsto dal **comma 1 lettera b dell'articolo 50, in via diretta** anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante

“Art. 50 comma 1 lettera b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;”
 - **I SIA di importo pari o superiore a 140.000 e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14**, secondo quanto previsto dal **comma 1 lettera e dell'articolo 50, possono essere affidati** tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici

“Art. 50 comma 1 lettera e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14”.
 - **I SIA di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 (215.000 euro)**, sono affidati secondo le modalità di cui al Libro II, Parte IV del Nuovo Codice .

☐ SIA – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

AFFIDAMENTI SIA RIFERIMENTI D.LGS. 50/2016 E NUOVO CODICE – IMPORTI - PROCEDURE

Rif. Codice	Importo S.I.A.	Procedure	Avviso-Bando-Disciplinare-Invito
art.36 c.2 a) art.50 c.1 b)	Inferiore a € 40.00 a € 139.000* a € 140.000+	Diretto	Elenco OO.EE. Avviso indagine di mercato
Art. 157 co. 2 Art. 50 c. 1 e)	Pari o Superiore a € 40.000 e Inferiore a € 100.000 Pari o Superiore a € 139.000 e Inferiore a € 215.000 Pari o Superiore a € 140.000 e Inferiore a € 215.000	Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di bando	Elenco OO.EE.
			Avviso indagine di mercato
art. 60 art. 61 art. 91 Art. 70 c. 1	Pari o superiore a € 100.000 Pari o Superiore a € 215.000* Pari o Superiore a € 215.000	Procedura aperta	Bando
		Procedura ristretta	

+ Valori previsti Nuovo Codice - * Valori previsti per le procedure attivate entro il 30/06/2023 (D.L. 77/21)

❑ PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

➤ CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA – PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DOPO IL DL 77/21

Per tutti gli affidamenti per cui la **determina a contrarre** o altro **atto di avvio** del procedimento sia adottato **entro il 30/06/23**, in deroga agli articoli **36, comma 2**, e **157 comma 2 del Codice**, le stazioni appaltanti **procedono all'affidamento** di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, di **importo inferiore alle soglie di cui all' articolo 35** del Codice tramite:

- a) **affidamento diretto** per lavori di **importo inferiore a 150.000 euro** e per **servizi e forniture**, compresi i SIA, di **importo inferiore a 139.00 euro**;
- b) **procedura negoziata senza bando**, **previa consultazione di un numero di operatori variabile** sulla base dell'importo complessivo, per **lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro** e per **servizi e forniture**, compresi i SIA, di **importo pari o superiore a 139.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria**
In particolare:
 - **previa consultazione di almeno cinque operatori** economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, **che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate**, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **per l'affidamento di servizi e forniture**, compresi i SIA, di **importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 (214.000 euro)** e di **lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro**;
 - **di almeno dieci operatori** per **lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 (5.382.000 euro)**;

☐ PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

➤ CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA – SCHEMA NUOVO CODICE

Ai sensi del comma¹ dell'articolo 50 le stazioni appaltanti **procedono all'affidamento** di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, di **importo inferiore alle soglie di cui all' articolo 14** del Codice tramite:

- a) **affidamento diretto** per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, compresi i SIA, di importo inferiore a **140.00** euro;
- b) **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di un numero di operatori variabile** sulla base dell'importo complessivo, per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, compresi i SIA, di importo pari o superiore a **140.000** euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
In particolare:
 - ~~previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate,~~ individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **per l'affidamento di servizi e forniture**, compresi i SIA, di importo pari o superiore a **140.00** euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 (**215.000** euro) e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro;
 - **previa consultazione di almeno dieci operatori**, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 (5.382.000 euro);

❑ SIA – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – D.Lgs. 50/2016

- I requisiti di partecipazione previsti dal D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell'articolo 83 e delle Linee Guida ANAC n. 1 sono:
- a) **fatturato globale** per servizi di ingegneria e di architettura , **espletati nei migliori tre degli ultimi cinque esercizi** antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo **massimo pari al doppio (nel previgente regolamento era da 2 a 4)** dell'importo a base di gara; **in alternativa, il requisito può essere soddisfatto da una polizza assicurativa contro i rischi professionali, così come previsto dall'art. 83, comma 4, lett.c) del Codice.**
 - b) **Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura**, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra **1 e 2 volte (nel previgente regolamento era da 2 a 4)** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
 - c) **Avvenuto svolgimento** negli ultimi dieci anni di **due servizi** di ingegneria e di architettura, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un **importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80** volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;
 - d) **Per i soggetti organizzati in forma societaria** (società di professionisti e società di ingegneria) **numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni** (comprendente i soci attivi, i dipendenti e), **in una misura proporzionata alle unità stimate** nel bando per lo svolgimento dell'incarico e, **al massimo, non superiore al doppio (nel previgente regolamento era da 2 a 4)** ;
 - e) **per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, in una misura non minore alle unità stimate** nel bando per lo svolgimento dell'incarico e, **al massimo, non superiore al doppio (nel previgente regolamento era da 2 a 4)** ;

❑ SIA – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – SCHEMA NUOVO CODICE

- Lo schema del Nuovo Codice individua ai sensi del **comma 1 dell'articolo 100** come requisiti di partecipazione:
 - a) l'idoneità professionale;
 - b) la capacità economica e finanziaria;
 - c) le capacità tecniche e professionali.
- Ai sensi del **comma 2** dello stesso articolo le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto.
- Ai sensi del **comma 11** per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito:
 - di capacità economica e finanziaria un **fatturato globale maturato** nell'anno precedente a quello di indizione della procedura non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto.
 - di **capacità tecnica e professionale** di aver eseguito nel **precedente triennio** dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

❑ SIA – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – D.Lgs. 50/2016

- Il comma 3 dell'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 impone per i **SIA di importo pari o superiori a 40.000 euro** l'aggiudicazione con il criterio dell'OEPV

“3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

.....
b) i contratti relativi all'affidamento dei SIA e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;

❑ SIA – SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – SCHEMA NUOVO CODICE

- **Il comma 4 dell'articolo 50** Procedure per l'affidamento del Nuovo Codice prevede per i **SIA di importo pari o superiori a 140.000 euro e inferiori alla soglia di cui all'articolo 14** l'aggiudicazione sia con il criterio dell'OEPV che del prezzo più basso

“4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure, fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera, del prezzo più basso”.

- **Il comma 1 dell'articolo 54** Esclusione automatica delle offerte anomale nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso **prevede** negli atti di gara **l'esclusione automatica** delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

- **Il comma 2 dell'articolo 108** Criteri di aggiudicazione degli appalti, in contraddizione con il comma 4 dell'articolo 50, **prevede per i SIA di importo pari o superiore a 140.000 euro l'aggiudicazione con il criterio dell'OEPV**

“2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;”

❑ SIA – CONCORSI DI PROGETTAZIONE E DI IDEE – D.Lgs. 50/2016

- Il **comma 2 dell'articolo 23** del Codice prevede per la **progettazione di lavori di rilevante interesse architettonico** la priorità dell'**affidamento interno** alla stazione appaltante e **in assenza di personale avente idonea competenze** l'affidamento esterno per il tramite della **procedura del Concorso** di progettazione o di idee. *“Per la **progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli [articoli 152, 153, 154, 155 e 156](#). Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall'[articolo 24](#).”***

Il Codice definisce all'articolo 3 i concorsi *“**ddd**) «**concorsi di progettazione**», le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria un piano o un **progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi;**”*

Si tratta quindi di procedure che hanno necessitato di una parte specifica del Codice che prevedono:

- **la priorità dell'affidamento interno** alla stazione appaltante
- l'individuazione dell'affidatario **tramite la valutazione di un offerta solo qualitativa** consistente in una proposta ideativa o un livello di progettazione in genere il PFTE
- l'affidatario è scelto sulla base di un progetto e non su un curriculum
- è prevista la possibilità per i **partecipanti al Concorso** di produrre i **requisiti di partecipazione alle fasi successive di affidamento a valle del Concorso stesso** (comma 5, articolo 152)
- non è prevista dalla normativa **l'affidamento al vincitore** dei livelli di progettazione successivi.

☐ SIA – CONCORSI DI PROGETTAZIONE E DI IDEE – D.Lgs. 50/2016

CONCORSI

Art.	Tipo di concorso	Livello di approfondimento
156	idee un grado	Proposta ideativa
156 co. 7	idee due gradi	1° grado: proposta ideativa 2° grado: progetto di fattibilità (FTE) o progetto definitivo a livello architettonico e di fattibilità (FTE) per strutture e impianti
154	progettazione unico grado	progetto di fattibilità tecnica ed economica (FTE)
154 co. 4	progettazione due gradi	1° grado: proposta ideativa 2° grado: progetto di fattibilità tecnica ed economica
154 co. 5	progettazione due fasi	1° grado: proposta di fattibilità tecnica ed economica 2° grado: progetto definitivo a livello architettonico e di fattibilità tecnica ed economica per strutture e impianti

❑ SIA – CONCORSI DI PROGETTAZIONE E DI IDEE – SCHEMA NUOVO CODICE

- **L'articolo 46** *Concorsi di progettazione* dello Schema di Codice disciplina i Concorsi di Progettazione.
- **Il comma 2** dello stesso articolo **specifica** che di regola il Concorso si **svolge in una sola fase** e ha ad oggetto progetti o piani con livello di approfondimento corrispondente al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Con adeguata motivazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono bandire un concorso in due fasi. Nella prima fase sono selezionate le proposte ideative. Nella seconda fase è elaborato un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle proposte selezionate.

Anche per il Nuovo Codice si tratta quindi di procedure che hanno necessitato di una parte specifica che preveda:

- l'individuazione dell'affidatario **tramite la valutazione di un offerta solo qualitativa** consistente in una proposta ideativa o un livello di progettazione pari al PFTE;
- che l'affidatario è scelto sulla base di un progetto e non su un curriculum.

Nel Nuovo Codice:

- non è prevista la possibilità per i **partecipanti al Concorso** di produrre i **requisiti di partecipazione alle fasi successive di affidamento a valle del Concorso stesso**;
 - non è prevista dalla normativa **l'affidamento al vincitore** dei livelli di progettazione successivi.
- **Il comma 4 dell'articolo 46** prevede che le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai **concorsi di idee** finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.

❑ SCHEMA NUOVO CODICE – CRITICITA' E PROPOSTE DELLA RPT

➤ PRICIPALI CRITICITA' RILEVATE SULLA BOZZA DI RIFORMA DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Tra gli aspetti particolarmente negativi in merito ai quali si considera indispensabile un intervento prioritario sullo Schema di Codice si segnalano:

- La possibilità di affidamento della prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito in casi eccezionali senza che siano definiti gli stessi. Risulta inoltre possibile la prestazione professionale gratuita sotto forma di “donazione”;
- Il ricorso all'appalto integrato, di fatto generalizzato, previa presentazione di progetto esecutivo in sede di gara, che fa venir meno la centralità del progetto nei processi di trasformazione del territorio, accresce enormemente i costi di gara degli operatori economici, oltreché porsi in contrasto con il principio enunciato all'art. 1, co. 2, lett. ee), della Legge 21 giugno 2022, n. 78;
- Il mancato richiamo ad una specifica norma di legge per il calcolo dell'importo a base di gara negli affidamenti dei Servizi di architettura ed ingegneria ed altri servizi tecnici, all'obbligo di utilizzo della stessa e alla necessità che sia aggiornata in relazione alle modifiche introdotte dal nuovo codice, in particolare ai livelli ed ai contenuti della progettazione. Si evidenzia che tali carenze sono in contrasto con le indicazioni della legge 21 giugno 2022, n. 78 “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”, in quanto, come già verificatosi in passato, l'assenza di un sistema univoco di calcolo ingenera incertezze e contenziosi, da ritenersi l'esatto contrario dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera m) della legge delega che, invece, pone tra gli obiettivi da perseguire “riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara” ;
- La richiesta dei requisiti di partecipazione esorbitanti in violazione il principio di apertura del mercato (fatturato anno precedente in luogo dei migliori tre degli ultimi cinque anni e servizi tecnici da 10 anni a 3 anni), in violazione dei principi previsti all'art. 1, co. 2, lett. a), Legge 21 giugno 2022, n. 78;

❑ SCHEMA NUOVO CODICE – CRITICITA' E PROPOSTE

➤ PRICIPALI CRITICITA' RILEVATI SULLA BOZZA DI RIFORMA DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Tra gli aspetti particolarmente negativi in merito ai quali si considera indispensabile un intervento prioritario sullo Schema di Codice si segnalano:

- Il mancato divieto di subappalto degli affidamenti inerenti i Servizi di Architettura ed Ingegneria ed altri Servizi tecnici;
- L'eccessivo, quasi esclusivo, ricorso dell'affidamento della progettazione, della direzione lavori e del collaudo, all'interno degli Uffici tecnici delle Stazioni appaltanti, mediante la reintroduzione di tutte le attività professionali nell'incentivo e la previsione della priorità dell'affidamento interno della direzione dei lavori e del collaudo in contrasto con le conclamate carenze di organico delle Stazioni appaltanti.
- In merito ai concorsi, si ritiene che la previsione del concorso in unica fase, anziché in due, violi il principio di proporzionalità sancito a livello europeo: la richiesta che tutti i partecipanti forniscano gratuitamente un progetto di fattibilità tecnica ed economica, comporta, infatti, un lavoro ingente già in fase di partecipazione, con un conseguente elevato e non giustificato costo complessivo della procedura stessa.

❑ SCHEMA NUOVO CODICE – EMENDAMENTI PRIORITARI CNI E RPT



EMENDAMENTI ALLA BOZZA DI
RIFORMA DEL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI

<i>Schema preliminare di Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici"</i>	
LIBRO I DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA PROGETTAZIONE	
PARTE I DEI PRINCIPI	
Titolo I – I principi generali	
<p>Articolo 8. <i>Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito.</i></p> <p>2. Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso.</p> <p>3. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.</p>	<p>Articolo 8. <i>Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito.</i></p> <p>2. Le prestazioni d'opera intellettuale, da chiunque e in qualunque modo rese, non possono essere gratuite rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Per tali prestazioni Salvo i predetti casi eccezionali; la pubblica amministrazione garantisce comunque sempre l'applicazione del principio dell'equo compenso, e l'applicazione dei parametri professionali vigenti.</p> <p>3. Le pubbliche amministrazioni possono eccezionalmente ricevere per donazione beni o prestazioni, fatta eccezione per quelle di cui al comma 2, rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.</p>
<p>COMMENTO: la modifica è volta a sancire il principio che nessuna prestazione professionale può essere resa gratuitamente</p>	

❑ SCHEMA NUOVO CODICE – EMENDAMENTI PRIORITARI CNI E RPT



EMENDAMENTI ALLA BOZZA DI
RIFORMA DEL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI

Schema preliminare di Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici"

LIBRO I DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA PROGETTAZIONE

PARTE IV

DELLA PROGETTAZIONE

Articolo 41.

Livelli e contenuti della progettazione.

1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti

Articolo 41.

Livelli e contenuti della progettazione.

1. La progettazione in materia di lavori pubblici, *svolta sulla base del documento di indirizzo alla*

COMMENTO:

Le modifiche prevedono: (i) il divieto di subappalto della progettazione e delle attività ad essa connesse così come previsto nell'attuale quadro normativo; (ii) l'obbligo di utilizzare per l'affidamento dei SAI i parametri a base del calcolo che dovranno essere riaggiornati in relazione alle modifiche che saranno apportate al Codice dei Contratti, in particolare la riduzione dei livelli di progettazione da 3 a 2, i nuovi contenuti del PFTE, in raccordo con quanto previsto dall'allegato I.7, art. 3, co. 1, lett. s). L'assenza di un sistema univoco di calcolo ingenera incertezze e contenziosi, da ritenersi l'esatto contrario dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera m) della legge delega che, invece, pone tra gli obiettivi da perseguire "riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara"; (iii) puntualizzano il rapporto tra i nuovi livelli di progettazione e la programmazione, in particolare chiariscono che il documento di fattibilità delle alternative progettuali individua la soluzione che l'amministrazione intende perseguire e che verrà assunta dal documento di indirizzo della progettazione, il quale conterrà le indicazioni di natura progettuale per la redazione del PFTE.

❑ SCHEMA NUOVO CODICE – EMENDAMENTI PRIORITARI CNI E RPT



EMENDAMENTI ALLA BOZZA DI
RIFORMA DEL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI

PROGRAMMAZIONE E DELLA PROGETTAZIONE	
PARTE IV DELLA PROGETTAZIONE	
<p>Articolo 44</p> <p><i>Appalto integrato.</i></p> <p>1. Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.</p> <p>4. L'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta ha ad oggetto sia il progetto esecutivo che il prezzo, e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.</p>	<p>Articolo 44.</p> <p><i>Appalto integrato.</i></p> <p>1. Negli appalti di lavori complessi, e comunque quelli in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere con valore inferiore alla soglia di cui all'art. 14 e, indipendentemente dal loro valore, per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.</p> <p>4. L'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta ha ad oggetto la proposta tecnica sia il progetto esecutivo che e il prezzo, e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e il prezzo per l'esecuzione dei lavori.</p>
<p>COMMENTO:</p> <p>Le modifiche puntano a definire, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, co. 2, lett. ee), L. 78/22, i casi in cui è possibile il ricorso all'appalto integrato. Introducono una soglia di importo opere come minima per il ricorso a tale strumento. Ribadiscono che non è possibile procedere con l'appalto integrato per opere di manutenzione indipendentemente dal loro valore e specificano che l'offerta ha ad oggetto una proposta tecnica in luogo del progetto esecutivo.</p>	

❑ SCHEMA NUOVO CODICE – EMENDAMENTI PRIORITARI CNI E RPT



EMENDAMENTI ALLA BOZZA DI
RIFORMA DEL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI

PROGRAMMAZIONE E DELLA PROGETTAZIONE	
PARTE IV DELLA PROGETTAZIONE	
Articolo 45. <i>Incentivi alle funzioni tecniche.</i> 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli	Articolo 45. <i>Incentivi alle funzioni tecniche.</i> 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche, ad esclusione della progettazione , svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le
Commento: La modifica è tesa a specificare il ruolo degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti riprendendo il contenuto dell'articolo 113, secondo comma, del d.lgs. 50/2016.	

❑ SCHEMA NUOVO CODICE – EMENDAMENTI PRIORITARI CNI E RPT



EMENDAMENTI ALLA BOZZA DI
RIFORMA DEL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI

PARTE IV DELLA PROGETTAZIONE	
<p>Articolo 46.</p> <p><i>Concorsi di progettazione.</i></p> <p>1. Ai concorsi di progettazione si applica la disciplina del capo II della Direttiva 2014/24/UEe, per i settori speciali, la disciplina del capo II della Direttiva 2014/25/UE.</p> <p>2. Il concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici si svolge di regola in una sola fasee ha ad oggetto progetti o piani con livello di approfondimento corrispondente al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Con adeguata motivazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono bandire un concorso in due fasi. Nella prima fase vengono selezionate le proposte ideative. Nella seconda fase viene elaborato un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle proposte selezionate. Qualora il concorso di</p>	<p>Articolo 46.</p> <p><i>Concorsi di progettazione.</i></p> <p>1. Ai concorsi di progettazione si applica la disciplina del capo II della Direttiva 2014/24/UE e, per i settori speciali, la disciplina del capo II della Direttiva 2014/25/UE.</p> <p>Per la progettazione di opere di rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, storico-artistico, nonché di valore sociale e culturale, le stazioni appaltanti adottano la procedura del concorso di progettazione.</p> <p>2. Il concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici si svolge, in forma anonima, di regola in due fasi una sola fase ed è finalizzato all'acquisizione di e ha ad oggetto progetti o piani con livello di approfondimento corrispondente al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Con</p>
<p>COMMENTO:</p> <p>la modifica riguarda la necessità di adottare, in via preminente, la tipologia del concorso in due fasi (idea e progetto) in quanto quella proposta viola il principio di proporzionalità sancito a livello europeo. La richiesta che tutti i partecipanti forniscano gratuitamente un progetto di fattibilità tecnica ed economica, comporta, infatti, un lavoro ingente già in fase di partecipazione, con un conseguente elevato e non giustificato costo complessivo della procedura stessa.</p>	

❑ SCHEMA NUOVO CODICE – EMENDAMENTI PRIORITARI CNI E RPT



EMENDAMENTI ALLA BOZZA DI
RIFORMA DEL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI

Titolo IV – I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti	
Capo III – Gli altri requisiti di partecipazione alla gara	
<p>Articolo 100.</p> <p><i>Requisiti di ordine speciale.</i></p> <p>3. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, co. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p>	<p>Articolo 100.</p> <p><i>Requisiti di ordine speciale.</i></p> <p>3. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. Per i Servizi di Architettura e Ingegneria ed altri servizi tecnici, le Stazioni appaltanti richiedono l'iscrizione presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, co. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p> <p><small>Pr. e v. art. 1.</small></p>
<p>COMMENTO:</p> <p>La modifica specifica - nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, co. 2, lett. a), Legge 78/2022 e dall'art. 3 del presente testo in ordine ai principi di concorrenza ed apertura del mercato - i requisiti per gli appalti di servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, prevedendo la possibilità di ricorrere, come riportato nel D.Lgs. 50/2016, per i requisiti economico-finanziari ad opportuna copertura assicurativa e di considerare, per i requisiti di capacità tecnica e professionale, un periodo nel quale aver espletato servizi analoghi pari ad anni 10.</p>	

❑ SCHEMA NUOVO CODICE – EMENDAMENTI PRIORITARI CNI E RPT



EMENDAMENTI ALLA BOZZA DI
RIFORMA DEL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI

LIBRO II DELL'APPALTO	
PARTE VI - DELL'ESECUZIONE	
<p>Articolo 114. <i>Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti</i></p> <p>4. Nel caso di contratti di importo non superiore un milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.</p> <p>6. Salvo che non sia diversamente previsto nel bando di gara per la progettazione, le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche affidano l'attività di direzione dei lavori ai propri dipendenti; in mancanza, la affidano ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche,</p>	<p>Articolo 114. <i>Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti</i></p> <p>4. Nel caso di contratti di importo non superiore un milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, previo apposito incarico dalla Stazione Appaltante. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.</p> <p>6. Salvo che non sia diversamente previsto nel bando di gara per la progettazione, le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche possono affidare affidano l'attività di direzione dei lavori ai propri dipendenti; in mancanza, la affidano ai dipendenti di</p>
<p>Commento: La modifica è tesa a prevedere la facoltà per la Stazione appaltante dell'affidamento interno della direzione lavori in luogo dell'obbligatorietà.</p>	

❑ SCHEMA NUOVO CODICE – EMENDAMENTI PRIORITARI CNI E RPT



EMENDAMENTI ALLA BOZZA DI
RIFORMA DEL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI

LIBRO II DELL'APPALTO PARTE VI - DELL'ESECUZIONE	
<p>Articolo 116. <i>Collaudo e verifica di conformità.</i></p> <p>4. Per effettuare le attività di collaudo dei lavori le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stessa amministrazione, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tra i dipendenti della stazione appaltante oppure tra i dipendenti delle altre amministrazioni è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del</p>	<p>Articolo 116. <i>Collaudo e verifica di conformità.</i></p> <p>4. Per effettuare le attività di collaudo dei lavori le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stessa amministrazione, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45 dell'amministrazione appaltante, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tra i dipendenti della stazione appaltante oppure tra i dipendenti delle altre amministrazioni è individuato anche il</p>
<p>Commento: La modifica è tesa a prevedere la facoltà per la Stazione appaltante dell'affidamento interno del collaudo in luogo dell'obbligatorietà.</p>	

❑ SCHEMA NUOVO CODICE – PARERI COMMISSIONI PARLAMENTARI

- Il 21 febbraio sia la Commissione VIII della Camera dei Deputati che la Commissione VIII del Senato della Repubblica hanno fornito parere positivo – con osservazioni - in ordine all’Atto del Governo 19 recante il Codice dei Contratti Pubblici.
- Attraverso queste approvazioni si conclude l’*iter* previsto in Parlamento da parte della legge delega – L. 78/2022 – e si auspica che il Governo recepisca i pareri forniti emendando il testo bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato lo scorso gennaio.
- Le osservazioni formulate dalle Commissioni VIII di Camera e Senato in sede di parere recepiscono i principali rilievi formulati dalla Rete delle Professioni Tecniche durante i vari momenti in cui il legislatore delegato ha richiesto contributi da parte degli *stakeholders*.

Nello specifico, in sintesi, le Commissioni hanno invitato il Governo a valutare, tra le altre cose, quanto segue:

- In relazione alla possibilità di fornire prestazioni professionali d’opera a titolo gratuito di cui all’art. 8, l’opportunità di sancirne l’assoluto divieto;
- In relazione ai livelli e contenuti della progettazione di cui all’art. 41 ed All. I.7, l’opportunità di specificare che durante la fase di progettazione deve essere verificata la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica dell’opera, in continuità con quanto già previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- In relazione all’appalto integrato di cui all’art. 44, l’opportunità di definire i casi in cui è possibile ricorrere a tale istituto, introdurre una soglia di importo opere come minima per il ricorso a tale strumento, ribadire che non è possibile procedere con l’appalto integrato per opere di manutenzione indipendentemente dal loro valore specificando che l’offerta ha ad oggetto una proposta tecnica in luogo del progetto esecutivo;

❑ SCHEMA NUOVO CODICE – PARERI COMMISSIONI PARLAMENTARI

Nello specifico, in sintesi, le Commissioni hanno invitato il Governo a valutare, tra le altre cose, quanto segue:

- In relazione ai livelli e ai contenuti della progettazione di cui all'art. 41:
 - l'opportunità di prevedere il divieto di subappalto della progettazione e delle attività ad essa connesse così come previsto nell'attuale quadro normativo;
 - l'obbligo di utilizzare per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria i parametri a base del calcolo che dovranno essere riaggiornati in relazione alle modifiche previste dal nuovo codice, in particolare la riduzione dei livelli di progettazione da 3 a 2, i nuovi contenuti del progetto di fattibilità tecnico-economica delle opere pubbliche (PFTE), in raccordo con quanto previsto dall'Allegato I.7, articolo 3, comma 1, lettera s);
 - Puntualizzare il rapporto tra i nuovi livelli di progettazione e la programmazione, al fine di chiarire che il documento di fattibilità delle alternative progettuali individua la soluzione che l'amministrazione intende perseguire e che verrà assunta dal documento di indirizzo della progettazione, il quale conterrà le indicazioni di natura progettuale per la redazione del PFTE;
- In relazione ai requisiti di ordine speciale di cui all'art.100, l'opportunità di specificare i requisiti per gli appalti di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, prevedendo la possibilità di ricorrere per i requisiti economico-finanziari ad opportuna copertura assicurativa e di considerare, per i requisiti di capacità tecnica e professionale, un periodo nel quale aver espletato servizi analoghi pari a dieci anni, come previsto dal decreto legislativo n. 50 del 2016;
- In relazione alla direzione lavori di cui all'art. 114, l'opportunità di prevedere la facoltà per la stazione appaltante di procedere dell'affidamento interno della direzione lavori in luogo dell'obbligatorietà;
- In relazione al collaudo di cui all'art. 116, l'opportunità di prevedere la facoltà per la stazione appaltante dell'affidamento interno del collaudo in luogo dell'obbligatorietà;
- In relazione alla riduzione dei livelli progettuali da 3 a 2, l'opportunità di chiarire la disciplina transitoria relativa alla progettazione per i progetti in corso;



Ciclo di Convegni Webinar - 3, 17 Febbraio e 3 Marzo 2023

Percorso di avvicinamento al nuovo codice dei contratti

Venerdì 3 FEBBRAIO 2023
ore 15:00 - 19:00

Saluti Istituzionali:

Presidenti Ordini Organizzatori

Ing. Angelo Domenico Perrini - Presidente CNI

Punti di vista del Codice dei Contratti Pubblici:

Ing. Domenico Condelli - Consigliere CNI con delega SIA ed Osservatorio Bandi

Punti di vista del Codice dei Contratti Pubblici:

Ing. Remo Vaduano - Vicepresidente Vicario CNI con delega ANAC

Link iscrizioni: <https://www.formazionecni.it/eventi/23c52063>

Venerdì 3 MARZO 2023
ore 15:00 - 19:00

Saluti Istituzionali:

Presidenti Ordini Organizzatori

Punti di vista del Codice dei Contratti Pubblici:

Avv. Lorenzo Passeri - Consulente della Fondazione CNI

Punti di vista del Codice dei Contratti Pubblici:

**I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
NEL NUOVO CODICE DEI COPNTRATTI**

Ing. Michele Lapenna – Gruppo di Lavoro LL.PP. RPT

Venerdì 17 FEBBRAIO 2023
ore 15:00 - 19:00

Saluti Istituzionali:

Presidenti Ordini Organizzatori

Punti di vista del Codice dei Contratti Pubblici:

Ing. Sandro Catta - Consigliere CNI con delega Lavori Pubblici

Punti di vista del Codice dei Contratti Pubblici:

Ing. Elio Masciovecchio - Vicepresidente CNI con delega Consiglio Superiore Lavori Pubblici

Link iscrizioni: <https://www.formazionecni.it/eventi/23c45292>

Crediti formativi:

la partecipazione ai convegni darà diritto all'acquisizione di 3 CFP per ogni singolo evento, fatto salvo il limite annuale di 9 CFP previsto per questa tipologia di CFP (Art. 4.5.4 T.U.2018).

La quota di partecipazione a ogni singolo evento è di € 4,00 (IVA inclusa).

Evento organizzato con la collaborazione della: